

F.N. *[firma]*
Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo
[firma]

24691 - 20

ORIGINALE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta da

opposizione ad
esecuzione - su
ordinanza di asse-
gnazione - paga-
mento anteriore

Dott.ssa Roberta VIVALDI - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott.ssa Lina RUBINO - Consigliere -

Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -

Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 2671/2017

Cron. 24691

CC - 13/07/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2671/2017 R.G. proposto da

[nome] LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, \ \
, presso lo studio dell'avvocato *[nome]*, che
lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[nome] IPA, in persona del procuratore *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato *[nome]*, che la
rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20734/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata addì 08/11/2016;

2020
1002

[firma]

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

Leonardo l'intercorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 15/02/2017, per la cassazione della sentenza 08/11/2016 (n. 20734) del Tribunale di Roma, di rigetto del suo appello principale avverso l'accoglimento, da parte del Giudice di pace della Capitale, dell'opposizione di opposizione al pignoramento dal primo intrapreso e fondato su ordinanza di assegnazione (addì 11/02/2010 in esito a procedura iscritta al n. 27691/09 r.g.e.);

in prime cure riconosciuta l'esattezza dell'adempimento prima del pignoramento, il creditore aveva interposto appello, negando che il pagamento fosse stato soddisfacente, siccome non comprensivo degli interessi dalla data del deposito dell'ordinanza e delle spese relative al ritiro ed alla notifica dell'ordinanza di assegnazione ed al precetto (dovute pure nel caso di invalidità della notifica), nonché alla sua registrazione;

il giudice dell'appello, sottolineato come non si discutesse della natura di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione, ha rimarcato che la prima questione atteneva alla legittimità della contestuale notifica di un titolo esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. e del precetto, senza una preventiva richiesta di pagamento al terzo assegnato: per escludere che vi fosse la prova dell'addotta notifica dell'ordinanza ad opera dello stesso creditore in tempo anteriore al precetto ed applicare il principio di Cass. 10/05/2016, n. 9390, per il quale è al precedente preclusa la facoltà di intimare precetto contestualmente alla notifica diretta di quel particolare titolo esecutivo, con conseguente non spettanza delle spese connesse al precetto;

quanto al carattere soddisfacente del pagamento eseguito a mezzo di assegno circolare a mani di tale avv. (di €

3.997,17) il 19/04/2011 (diciassette giorni prima dell'instaurazione del processo esecutivo con la notificazione - il 06/05/2011 - del pignoramento), ha rilevato come a quella data fosse residuo soltanto un credito, per interessi successivi, di € 43,04: ed ha applicato alla fattispecie i principi di Cass. 03/03/2015, n. 4228, concludendo nel senso dell'insussistenza del diritto del creditore ad agire per un tale credito, siccome di minima entità;

resiste con controricorso spa;

entrambe le parti depositano memorie già per l'adunanza camerale del 10/03/2020, poi rifissata al 13/07/2020;

considerato che:

con l'unitario motivo di ricorso il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1181 e 1193 cod. civ., nonché 324, 615, 115, 116 e 553 cod. proc. civ., come pure di omessa valutazione di una circostanza determinante: contestando la valutazione di illegittimità del pignoramento pur dopo il riconoscimento della persistenza di un credito, benché di soli € 44,07; richiamata anch'egli Cass. 9390/16, invoca la debenza delle spese di precetto per la tardività del pagamento (siccome intercorso dopo i dieci giorni dalla notifica anche del titolo), per poi negare rilevanza alla minima entità del credito residuo ai fini della sua azionabilità *in executivis*, in assenza di margini di discrezionalità per il giudice nel rilevare l'insufficienza di qualsiasi adempimento difforme dal dovuto; e conclude prospettando come un'omissione del giudice del merito nella valutazione della legittimità della prosecuzione del processo esecutivo, riproducendo in modo pedissequo il titolo esecutivo ed il successivo atto di pignoramento presso terzi, tanto da qualificare illegittima la contraddizione tra riconoscimento della non completezza del pagamento e dell'illegittimità del pignoramento a questo seguito; ma senza mancare di formulare istanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione delle modalità di notificazione dell'ordinanza

ex art. 553 cod. proc. civ., prospettata come decisa in modo difforme dalle sezioni semplici, con riferimento all'estensione analogica del termine dilatorio ex art. 477 cod. proc. civ. alla fattispecie della notifica al terzo assegnato di un'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. in uno al precetto in carenza, in essa, di un termine dilatorio a favore del terzo pignorato di dieci o venti giorni;

solo nella memoria il ricorrente affronta la *ratio decidendi* della gravata sentenza, di non tutelabilità in via esecutiva di un credito di minima entità, mentre la controparte insiste per la non spettanza degli interessi;

ciò posto, va subito osservato che ^{la} gravata sentenza non si fonda in alcun modo su controverse qualificazioni di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione, ma si risolve nell'esclusione della tutela esecutiva dei crediti residui di minima entità: pertanto, l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite va disattesa, già solo perché non riguarda quest'ultimo punto;

al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'approdo giurisprudenziale di questa Corte, a mente del quale e con riferimento proprio ad un credito per pagamento quasi integrale ridotto ad entità modesta (Cass. 03/03/2015, n. 4228, confermata da Cass. 15/12/2015, n. 25224), «in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va temperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU»;

gli argomenti svolti in quel precedente - idoneamente richiamato nella qui gravata sentenza - a sostegno di tale conclusione non sono validamente attinti in ricorso, ove il ricorrente

si limita a ricordare che l'adempimento deve essere integrale o a prospettare una contraddittorietà che non sussiste, dinanzi alla coerenza del richiamo ad argomenti in base ai quali escludere la tutelabilità in via esecutiva di un credito rimasto di minima entità;

va poi negata rilevanza alle ulteriori argomentazioni, siccome svolte soltanto con la memoria, essendo preclusa l'integrazione del ricorso con qualsiasi atto successivo (per giurisprudenza a dir poco consolidata: da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691);

l'unico motivo di doglianza ritualmente formulato in ricorso contro la dirimente ragione della decisione della qui gravata sentenza va allora disatteso per inidonea contestazione della *ratio decidendi* ed in carenza di pertinenti argomenti per rivedere la conclusione sul punto raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità;

il ricorrente va infine condannato al pagamento delle spese del presente giudizio; ed inoltre, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;

p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 13/07/2020.

Il Presidente
(Roberta Vivaldi)

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA